

WHISTLEBLOWING

COD. C.29
VERS. 01 DEL 07.2023

CONTIENE:

1. POLICY

INDICE DELLE VERSIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA:

COL. VERSIONE	DATA MODIFICA	MODIFICHE



INQUADRAMENTO

Nel mese di luglio 2023 è divenuta efficace la nuova normativa in materia di Whistleblowing. Tale norma mira a tutelare coloro che denunciano violazioni di norme nazionali o comunitarie di cui sono venuti a conoscenza nel corso dei rapporti (a qualunque titolo) con una società o, come nel nostro caso, con una PA. A tale scopo, il Decreto Legislativo n. 24/2023 impone specifici obblighi per garantire la protezione dei lavoratori e di terzi coinvolti. In particolare, l'articolo 4, comma 5, del D. Lgs. 24/2023 stabilisce che per i soggetti del settore pubblico che sono tenuti a istituire la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, inclusi gli istituti scolastici, tale compito è affidato a quest'ultimo per la gestione del canale interno di segnalazione. Come noto, secondo la Delibera ANAC 430/2016, tenendo conto della struttura periferica del sistema scolastico e delle relazioni tra le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione ministeriale, il Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) viene individuato nel Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o, dove previsto, nel coordinatore regionale.

RUOLI E RESPONSABILITÀ

Come visto, allo stato attuale, in assenza di indicazioni in senso opposto (*che non si esclude possano sopraggiungere*), la procedura di segnalazione dovrebbe essere totalmente a carico dell'Ufficio Scolastico Regionale; tuttavia, ciò non solleva del tutto l'Istituzione Scolastica, che potrebbe comunque ricevere segnalazioni da parte di interessati interni o esterni (es: i genitori o i fornitori). Anche per questo è importante che ogni scuola garantisca la massima trasparenza, veicolando informazioni chiare e complete sia all'interno che all'esterno.

COME COMPORTARSI IN CASO DI ERRORE

Se l'utente dovesse comunque scrivere alla scuola si ricorda che il D. Lgs. 24/2023, all'art. 4, comma 6, prevede che la segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dal RPCT è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Non solo, il personale che abbia ricevuto una simile segnalazione deve astenersi da condividerla con chiunque, compresi i superiori.

L'IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE

Anche per questo, diventa fondamentale formare quantomeno il personale di segreteria al fine di meglio gestire simili circostanze. Del resto, l'errata gestione di una procedura può portare a conseguenze che vanno dalla segnalazione ad ANAC, alla pubblicazione sui giornali, sino alla richiesta di danni da parte del segnalante.

COSA È POSSIBILE SEGNALARE

Possono formare oggetto di segnalazione, comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società e che consistono in: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; atti od omissioni riguardanti il mercato interno; atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

DIVIETO DI RITORSIONI

Si ricorda che è assolutamente vietato compiere atti ritorsivi nei confronti del segnalante, di chi lo aiuta e dei suoi cari più prossimi e dei colleghi. In particolare, è vietato: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; le note di merito negative o le referenze negative; l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo.

IL SITO WEB

Al fine di garantire un corretto e trasparente flusso informativo, **è importante che ogni scuola doti il proprio sito di una pagina dedicata al Whistleblowing (inserendo apposito link raggiungibile dal footer).** In tale pagina si suggerisce di inserire il seguente testo:



1. A chi segnalare?

In base al D. Lgs 24/2023 ogni P.A. ha l'obbligo di istituire un corretto sistema di gestione delle segnalazioni (Whistleblowing). Nell'ambito scolastico, la gestione di questo processo è demandata all'Ufficio Scolastico Regionale e, in particolare, alla figura del RPCT. Per ulteriori informazioni si suggerisce quindi di visitare il sito dell'USR. Nel caso in cui l'USR non si fosse dotato di una procedura ad hoc, sarà possibile segnalare eventuali illeciti direttamente ad ANAC passando dalla piattaforma da questi selezionata. **Si chiede all'utenza di non inviare segnalazioni alla presente Istituzione Scolastica.**

2. Quali sono i canali di segnalazione?

Sono stati predisposti diversi canali di segnalazione ai quali accedere seguendo le regole che riportiamo più sotto.

- interno: la segnalazione va inviata all'Ufficio Scolastico Regionale
- esterno: la segnalazione va inviata all'ANAC
- divulgazione pubblica
- denuncia all'Autorità giudiziaria

3. Cosa posso segnalare?

Possono formare oggetto di segnalazione, comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società e che consistono in: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; atti od omissioni riguardanti il mercato interno; atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

4. Divieto di ritorsioni

Si ricorda che è assolutamente vietato compiere atti ritorsivi nei confronti del segnalante, di chi lo aiuta e dei suoi cari più prossimi e dei colleghi. In particolare, è vietato: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; le note di merito negative o le referenze negative; l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo.

5. Riservatezza e privacy

Il segnalante può decidere di non rimanere anonimo; in tal caso, l'identità del segnalante, non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione non riguarda solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante. La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato. La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La titolarità del trattamento e quindi l'obbligo di fornire informativa sono in capo al RPCT e quindi all'Ufficio Scolastico Regionale.



*La disciplina del whistleblowing: le novità
introdotte dal D.lgs. n. 24/2023 attuativo
della Direttiva Europea n. 1937/2019*

Dott.ssa Giulia Cossu
Funzionario giuridico presso ANAC




Breve excursus normativo-Il whistleblowing nel diritto europeo

- *I primi interventi in materia di whistleblowing risalgono all'epoca della Comunità Economica Europea e sono stati introdotti al fine di contrastare il riciclaggio dei proventi derivanti dal traffico di stupefacenti (direttiva CE 10 giugno 1991, n. 91/308).*
- *Le banche e gli enti finanziari furono obbligati a identificare i loro clienti e a segnalare alle Autorità competenti le operazioni in tal senso sospette.*
- *Si trattava di un whistleblowing particolare, vi era un dovere di segnalazione posto a carico di specifici soggetti, non un diritto.*
- *Il dovere di segnalazione, accompagnato anche dalla previsione di apposite tutele, venne poi inserito in ulteriori settori (ad esempio in ambito fiscale).*
- *La normativa europea si è occupata di disciplinare primariamente un dovere di segnalazione, tratteggiando, di conseguenza - come già accennato - una particolare figura di whistleblower.*



ANNC
AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE



LA DIRETTIVA EUROPEA 1937/2019 : ELEMENTI DI NOVITÀ

- A partire dal 26 novembre 2019 si assiste a un cambiamento di prospettiva: con la dir.n. 2019/1937 è stato introdotto, per tutti gli Stati membri, un vero e proprio diritto alla segnalazione.**
- Ruolo del Whistleblowing: i) strumento di prevenzione degli illeciti e ii) manifestazione di un diritto umano (libertà di espressione);**
- Obiettivo della direttiva è disciplinare la protezione dei whistleblowers (o “informatori” nella traduzione italiana del testo) all’interno dell’Unione, introducendo norme minime comuni di tutela al fine di dare uniformità a normative nazionali;**
- La direttiva prevede una tutela per il whistleblower senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato per favorire l’emersione di illeciti, commessi non solo all’interno dei c.d. soggetti del settore pubblico ma anche delle imprese e aziende private operanti in svariati settori del mercato.**



ANNC
AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE



Il d.lgs. 24/2023

- ❖ Il provvedimento attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 è il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023.
- ❖ Il d.lgs. 24/2023 raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del *whistleblower*, in tal modo, quest'ultimo è maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.



Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni, ivi previste, avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023, con una deroga per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati non superiore a 249: per questi, infatti, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna avrà effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

La disciplina normativa si applica:

al SETTORE PUBBLICO

al SETTORE PRIVATO

I soggetti del settore pubblico e del settore privato sono tenuti a garantire le tutele e a istituire i canali interni di segnalazione.



I SOGGETTI del SETTORE PUBBLICO

Il settore pubblico comprende:

- le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- gli enti pubblici economici;
- le società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 cc, anche se quotate;
- le società *in house*, anche se quotate;

Novità:

- gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- i concessionari di pubblico servizio.




ANAC
AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

I SOGGETTI del SETTORE PRIVATO

Soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:

- hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato (cd. settori sensibili), anche se nell'ultimo anno NON hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati;
- rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, ANCHE se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati.

CHI E' IL WHISTLEBLOWER ?





ANNC
AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE



***Dal combinato disposto dell'art. 1 e dell'art. 2 del d.lgs.
24/2023 si ricava che:***

Il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

1. Chi può segnalare?

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

- dipendenti pubblici (ossia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs 165/01, ivi compresi i dipendenti di cui all'art.3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio);
- lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,
- azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.



2. Quando si può segnalare?

A) quando il rapporto giuridico è in corso;

B) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

C) durante il periodo di prova;

D) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).



ANNC
AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

3. Cosa si può segnalare

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in: